

I BENEFICI FISCALI

Le **erogazioni liberali** effettuate a favore degli Ets sono detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell'ente percipiente.

La detraibilità interviene sull'imposta lorda: una volta determinata quest'ultima, si sottrae dalla stessa una somma pari ad una quota parte dell'erogazione liberale effettuata.

La deducibilità interviene invece sul reddito imponibile: il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti dal soggetto durante l'anno, a cui si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, andando quindi a diminuire la base imponibile fiscale.



Erogazioni effettuate da persone fisiche

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da **persone fisiche**, si prevede la possibilità di **detrazione dall'imposta** o di **deduzione dal reddito**, ma con modalità e a condizioni differenti.

→ Detrazione dall'imposta

Nel caso in cui la persona opti per la detrazione, essa ammonterà al 30% dell'importo della donazione stessa (il 35% se la donazione è effettuata ad una Odv), su una donazione massima di 30.000 euro. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d'imposta di 9.000 euro (10.500 se la donazione è fatta ad una Odv).

L'erogazione in oggetto può essere in *denaro* o in *natura*. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l'effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità.

Esempio di detrazione per persona fisica

Reddito imponibile complessivo: € 50.000

Imposta: 5.000 €

Erogazione liberale effettuata: € 10.000

Risparmio d'imposta: € 3.000 (€ 10.000 x 30%)

IMPOSTA DA VERSARE: € 5.000 - € 3.000 = € 2.000

→ Deduzione dal reddito

Nel caso in cui, invece la persona opti per la deducibilità della donazione, in *denaro* o in *natura*, l'importo deducibile della donazione sarà pari al massimo al 10% del reddito complessivo dichiarato, qualunque sia il suo importo.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Esempio di deduzione per **persona fisica**

Reddito imponibile complessivo: € 80.000

Erogazione liberale effettuata: € 5.000

Importo massimo deducibile: € 8.000 (€ 80.000 x 10%)

REDDITO IMPONIBILE: € 80.000 - € 5.000 = € 75.000



Erogazioni effettuate da enti e società

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate, invece, da **enti** e **società**, per esse è prevista la sola possibilità di **deduzione dal reddito imponibile**, nel medesimo limite del 10% del reddito complessivo dichiarato previsto per le persone fisiche. Quanto scritto a proposito della possibilità di deduzione dell'eccedenza negli anni successivi vale anche per le società e gli enti.

Esempio di deduzione per **enti e società**

Reddito imponibile complessivo: € 800.000

Erogazione liberale effettuata: € 80.000

Importo massimo deducibile: € 80.000 (€ 800.000 x 10%)

REDDITO IMPONIBILE: € 800.000 - € 80.000 = € 720.000



Obblighi e divieti

I benefici derivanti dalle presenti disposizioni non possono essere cumulati con altri. Pertanto, le persone fisiche non potranno, per la stessa donazione, cumulare la detraibilità dalle imposte e la deducibilità dal reddito, dovendone scegliere una.

Tutti i soggetti donatori non potranno, inoltre, cumulare i benefici appena esposti con quelli derivanti da altre disposizioni che prevedono la detrazione o la deduzione per la medesima donazione.